

DELIBERA NR. 28 DD. 17/10/2016

OGGETTO: Esame ed adozione in via preliminare variante al vigente PRG per opere pubbliche e nello specifico per realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Denno è stato approvato nella versione vigente con delibera della Giunta Provinciale di Trento nr. 1178 di data 08/06/2012.

Con delibera consiliare nr. 12 dd. 31/05/2016 è stata adottata la variante del PRG in adeguamento alle specifiche tecniche con integrazione dei sistemi informativi (cd. informatizzazione).

Ora anche alla luce della sopravvenuta legge provinciale n. 15/2015 dd. 4/08/2015, si rende necessaria ed opportuna una revisione cartografica e normativa complessiva del PRG, anche in adeguamento agli strumenti urbanistici sovraordinati, con possibile rinvio solo dell'approfondimento per le aree di antico insediamento e di interesse culturale. In tal senso è stato pubblicato l'avviso preliminare di avvio della procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della succitata LP 15/2015.

Nel frattempo è emersa la necessità di procedere subito all'adozione di una variante per la realizzazione dell'opera pubblica "Piazzola atterraggio elicotteri". Si tratta di un'infrastruttura per la gestione delle emergenze e delle operazioni di soccorso sul territorio comunale, la cui realizzazione non può essere ulteriormente rinviata. Recentemente è stata individuata un'area privata nei pressi del cimitero comunale, all'inizio del paese, tecnicamente idonea. L'attuale destinazione urbanistica di detta area non risulta conforme all'utilizzo che l'Amministrazione intende imprimere alla stessa, in parte risulta classificata a "parcheggio pubblico" di cui all'art. 71 delle Norme di attuazione, in parte ad "Area agricola di pregio" di cui all'art. 47 delle N.d.A.

In definitiva, la variante (per opere pubbliche) in argomento come evidenziata negli elaborati predisposti dall'ing. Roberto Battocletti, si articola in quattro sottovarianti elementari e precisamente:

1. sostituzione del parcheggio con la piazzola elicotteri;
2. espansione della piazzola verso sud a scapito di un'area agricola di pregio;
3. aumento dell'area agricola di pregio verso est a spese del precedente parcheggio
4. espansione del cimitero fino al limite catastale di proprietà comunale a spese del parcheggio.

La nuova destinazione d'uso "piazzola per elicotteri" è stata codificata secondo la legenda standard, normata mediante inserimento nelle norme di attuazione di un'apposito articolo, il 71 bis. Essa permette esclusivamente la realizzazione di tutte le opere necessarie alla sicurezza dei voli, escludendo altre edificazioni od infrastrutturazioni anche temporanee o provvisorie.

Si dà atto che le particelle interessate dalla presente variante al PRG non sono gravate da uso civico.

Dal punto di vista geologico e di pericolosità, le quattro sottovarianti sono tutte compatibili ed ammissibili, come dimostrato negli appositi elaborati che compongono la proposta di variante. Risulta assicurato riguardo alle aree a parcheggio, il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968.

Sotto il profilo procedurale, si rileva che:

- le varianti per opere pubbliche, in quanto urgenti e non sostanziali ai sensi del comma 2 dell'art. 39 della L.P. nr. 15/2015, non sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'art. 37 comma 1 (avviso preliminare di avvio della procedura di variante). Per queste varianti si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 37;
- la struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'art. 37, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere;

- il Comune adotta in via preliminare la variante la Piano regolatore generale e pubblica l'avviso relativo alla sua adozione e alla possibilità di consultare la stessa e la documentazione che la compone, con le modalità previste dal comma 3 dell' art. 37 della legge urbanistica provinciale; dispone inoltre il deposito della variante presso gli uffici comunali a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, per eventuali osservazioni da presentare nel pubblico interesse;
 - se non pervengono osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio provinciale non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37, comma 8. In questo caso la Giunta provinciale approva la variante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
- Quanto sopra premesso e rilevato,

IL CONSIGLIOCOMUNALE

VISTI gli elaborati grafici e la relazione tecnica di cui alla variante in oggetto, datati ottobre 2016, come redatti dal tecnico incaricato ing. Roberto Battocletti, con studio in Cavareno(TN);

UDITA la discussione, di cui al verbale di seduta;

VISTA la Legge Provinciale 14.06.2005, n.6 "Nuova disciplina de/l'amministrazione dei beni di uso civico" e ss.mm. e integrazioni;

VISTA la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige" e ss.mm. e integrazioni;

VISTO il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;

VISTA la Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio";

VISTA la circolare nr. 2/2015 dd. 12/08/2015 dell'Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa riguardo ai contenuti della L.P. 15/2015;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg.1.2.2005 n. 3/L, reso dal responsabile dell'Ufficio tecnico e allegato alla presente;

CONSIDERATO che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano, dai 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **Di approvare** per le motivazioni indicate in premessa ed in via preliminare ai sensi dell'art. 37 comma 3 della L.P. 15/2015, la variante al P.R.G. vigente per opere pubbliche, composta dagli elaborati a firma dell'ing. Roberto Battocletti sotto elencati, di individuazione di una nuova area destinata a "piazzola elicotteri" nei pressi del cimitero, all'inizio del centro abitato:

- Relazione illustrativa

- Estratto sistema urbanistico - Stato attuale
- Estratto sistema urbanistico – Stato di raffronto
- Estratto sistema urbanistico – Nuova sistemazione
- Cartografia di pericolosità PGUAP con indicazione delle varianti
- Relazione di valutazione preventiva del rischio
- Estratto norme di attuazione con modifiche evidenziate
- Norme di attuazione.

2. **Di dare atto** che le particelle fondiarie interessate dalla variante non sono gravate da uso civico e che come evidenziato nella documentazione di variante di cui al punto 1), risultano verificati gli standard urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

3. **Di precisare che:**

- il Comune, disporrà la pubblicazione dell' avviso relativo all' adozione della presente variante e alla possibilità di consultare la stessa e la documentazione che la compone, con le modalità previste dagli artt. 37 c. 3 e 39 della legge urbanistica provinciale, per eventuali osservazioni da presentare nel pubblico interesse;
- se non perverranno osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio provinciale non comporterà prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinderà dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37, comma 8 della L.P. 15/2015 e ss.mm..

4. **Di disporre** adeguate forme di pubblicità in merito all'adozione della presente variante al P.R.G., così come disposto dall'art. 37 della legge urbanistica provinciale; i costi della pubblicazione su un quotidiano locale, saranno impegnati a bilancio dal Segretario comunale.

5. **Di disporre**, contestualmente al deposito di cui al precedente punto 3., la trasmissione della variante al Servizio provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 della L.P. 15/2015 e ss.mm..

6. **Di dare atto** che a seguito dell'adozione della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente.

7. **Di evidenziare** ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.79, comma 5, del D.P.Reg 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.